

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. 182/A**

presentata dai Consiglieri regionali  
PIGA - MURA - SECHI - SALARIS - MULA - CAREDDA - GIAGONI - COCCIU

il 2 luglio 2020

Disposizioni in materia di politiche giovanili

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE DEI PROPONENTI**

La presente proposta di legge prevede l'abrogazione della legge regionale 5 aprile 1999, n. 11 (Iniziativa e coordinamento delle attività a favore dei giovani), oramai per diversi aspetti superata oltre che mai attuata concretamente, per approvare un nuovo testo avente una visione organica, coordinata e interassessoriale delle politiche giovanili. Una legge "moderna" che si rivolge ai giovani con età compresa tra gli 11 e i 40 anni che pone, tra i principali obiettivi, quello di accompagnare i giovani nel percorso di vita scuola-formazione-lavoro-casa-famiglia. Articolata in 5 titoli e 23 articoli, la presente proposta mira a favorire la permanenza dei giovani nel territorio regionale e il rientro di coloro che, per vari motivi, sono dovuti emigrare, promuovendo, altresì, la centralità delle politiche giovanili come condizione necessaria per l'innovazione, lo sviluppo sostenibile, la crescita umana, sociale, occupazionale, culturale ed economica regionale, attraverso l'incentivazione di forme di cittadinanza attiva.

A tal proposito verrà istituito un "Tavolo permanente di coordinamento strategico delle politiche giovanili", struttura volta a operare a livello interassessoriale, con il fine di armonizzare le politiche strategiche in materia. Tali politiche strategiche vedranno coinvolti tutti gli assessorati regionali attraverso l'armonizzazione di diversi interventi settoriali finalizzati al contrasto allo spopolamento, alla permanenza e ritorno dei giovani nel territorio regionale, alla mobilità e scambio, all'istruzione e formazione, alla cultura e spettacolo, allo sport, all'innovazione, al sostegno alla disabilità, al lavoro, all'imprenditoria ed auto impiego, all'accesso facilitato al credito; alle politiche per la famiglia ed ai fini della rimozione degli ostacoli sociali ed economici, alla promozione di stili di vita sani, alla legalità e contrasto al bullismo e cyber bullismo, alla promozione del volontariato, dell'associazionismo e del servizio civile.

La pianificazione delle politiche giovanili verrà elaborata nel "Programma annuale" e "Piano triennale" delle politiche giovanili che dovranno definire gli indirizzi, le priorità e le strategie della programmazione regionale in coerenza con gli interventi in materia proposti su scala nazionale ed internazionale.

Ruoli strategici verranno riconosciuti anche alla Regione, ai comuni, alle provincie e alla città metropolitana, introducendo figure come lo "youth worker/operatori giovanili", soggetti aventi compiti di promozione di attività giovanili indirizzate a prevenire eventuali comportamenti a rischio.

Le associazioni e gli operatori giovanili potranno iscriversi ad apposito registro regionale al fine di veder riconosciuta la propria attività attraverso forme di incentivazione. Verrà, altresì, promossa l'istituzione di spazi e momenti aggregativi per il tempo libero, l'organizzazione di incontri giovanili con momenti di intrattenimento ai fini educativi, formativi, culturali, sportivi nonché spazi di dialogo utili al confronto sulle tematiche e finalità della presente proposta di legge.

Il titolo IV è dedicato alla partecipazione attiva e al coinvolgimento diretto dei giovani, con lo scopo di garantire una pianificazione delle politiche giovanili attraverso la consultazione dei destinatari degli interventi previsti nella presente proposta di legge e dei portatori d'interessi presenti nel Comitato regionale delle politiche giovanili, nel Forum regionali dei giovani, nelle consulte comunali dei giovani e consigli comunali dei giovani.

Particolarmente rilevante è l'istituzione del Forum regionale dei giovani, che sostituirà la Consulta regionale dei giovani, mai concretamente attuata, quale organismo di consultazione e partecipazione attiva, composta da un massimo di 35 membri di età compresa fra i 18 e i 40 anni scelti tra i giovani degli oratori, delle associazioni giovanili, delle consulte comunali, degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, degli studenti universitari, dei giovani imprenditori e professionisti, dei giovani amministratori locali e dei giovani genitori. La Regione, per sensibilizzare la collettività alle finalità della presente legge, organizza in sinergia con le scuole, il forum dei giovani, gli enti locali e le associazioni del mondo giovanile, la settimana regionale dei giovani, che dovrà svolgersi nel mese di maggio e prevedrà eventi, laboratori preferibilmente delocalizzati in tutti i comuni della Sardegna. Per l'attuazione della legge, in aggiunta delle norme finanziarie relative alle leggi settoriali già in vigore, viene istituito un fondo regionale per le politiche giovanili.

RELAZIONE DELLA SECONDA COMMISSIONE LAVORO, CULTURA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, ISTRUZIONE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, IDENTITÀ LINGUISTICHE, INFORMAZIONE

composta dai Consiglieri

CANU, Presidente - MANCA Desiré Alma, Vice Presidente - CADDEO, Segretario e relatore di minoranza - MANCA Ignazio, Segretario - COMANDINI - MAIELI - STARA - USAI - ZEDDA Alessandra

*Relazione di maggioranza*

*On. Piga*

*non pervenuta*

\*\*\*\*\*

*Relazione di minoranza*

*On. Caddeo*

*non pervenuta*

\*\*\*\*\*

Relazione tecnica dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, ai sensi dell'articolo 33, comma 3 bis, della legge regionale n. 11 del 2006

Dall'esame della proposta di legge n. 182 si rilevano alcuni articoli connessi alla generazione di spesa. La seguente relazione prende in esame gli articoli che prevedono spesa, per ciascuno dei quali è formulata un'analisi delle spese che si presumono in ogni esercizio finanziario.

1	Non prevede spesa
2	Non prevede spesa
3	Non prevede spesa
4	Non prevede spesa
5	Non prevede spesa
6	Non prevede spesa

7	Non prevede spesa
8	Non prevede spesa
9	Non prevede spesa
10	Non prevede spesa
11	<p>Comitato regionale per le politiche giovanili</p> <p>L'articolo prevede l'istituzione del Comitato regionale per le politiche giovanili, ai cui membri spettano i rimborsi previsti dalla normativa vigente. Si ipotizzano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 27 partecipanti</li> <li>- 1 incontro al mese</li> <li>- 250 euro di rimborso = <math>27 \times 12 \times 250</math> euro = 81.000 euro</li> </ul> <p>Il comma 3 prevede la possibilità di coinvolgere esperti con competenze specifiche nei vari settori coinvolti nelle politiche giovanili. Si ipotizzano 30 presenze di un singolo esposto con una previsione di rimborso pari a 500 euro = <math>30 \times 500</math> euro = 15.000 euro</p> <p>Totale complessivo = 96.000 euro per spese di parte corrente (TIT. I) a titolo di rimborso</p> <p><i>Nota: considerata la moltitudine di partecipanti si chiede di valutare la possibilità di convertire "i rimborsi previsti dalla normativa vigente" in "gettoni di presenza" in quanto la gestione dei gettoni consente il ristoro dei soggetti che compongono il Comitato sulla base dei soli verbali di presenza agli incontri, diversamente dal rimborso spese che richiede l'acquisizione dei giustificativi di spesa con i connessi iter amministrativi.</i></p>
12	Non prevede spesa
13	Non prevede spesa
13bis	<p>Consulta dei giovani</p> <p>L'articolo prevede l'istituzione della Consulta dei giovani regionale Sardegna, ai cui membri spettano i rimborsi spese previsti dalla normativa vigente. Si ipotizzano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 32 componenti</li> <li>- 1 incontri al mese</li> <li>- 250 euro di rimborso</li> </ul> <p>Totale complessivo = <math>32 \times 12 \times 250</math> euro = 96.000 euro per spese di parte corrente (TIT. I) a titolo di rimborso</p> <p><i>Nota: considerata la moltitudine di partecipanti si chiede di valutare la possibilità di convertire "i rimborsi previsti dalla normativa vigente" in una "medaglia giornaliera di presenza", facendo riferimento alla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale) in quanto la gestione dei gettoni consente il ristoro dei soggetti che compongono il Comitato sulla base dei soli verbali di presenza agli incontri, diversamente dal rimborso spese che richiede l'acquisizione dei giustificativi di spesa con i connessi iter amministrativi.</i></p>
14	Non prevede spesa

15	<p>Settimana regionale dei giovani</p> <p>L'articolo prevede l'organizzazione di iniziative da svolgere nella Settimana regionale dei giovani, da svolgere nel mese di maggio.</p> <p>Si prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- due eventi regionali ed organizzati a titolarità regionale, con una stima di costi nel limite massimo di 80.000 euro ad evento;</li> <li>- un singolo avviso pubblico per l'assegnazione di contributi ai comuni per l'organizzazione di eventi, laboratori in concomitanza della Settimana regionale dei giovani, nel limite massimo di 30.000 euro a singolo intervento con criteri di assegnazione stabiliti dalla Giunta regionale.</li> </ul> <p>Totale complessivo = 860.000 euro annui per spese di parte corrente (TIT. I)</p>
16	<p>Sportello giovani</p> <p>L'articolo prevede l'istituzione dello Sportello Giovani presso i comuni.</p> <p>In via sperimentale si ipotizza di assegnare contributi per la realizzazione di sportelli giovani ai comuni mediante avviso pubblico nel limite massimo di 800.000 euro annui con la stima di 50.000 euro a singolo beneficiario secondo criteri di assegnazione stabiliti dalla Giunta regionale.</p> <p>Totale complessivo = 800.000 euro annui per spese di parte corrente (TIT. I) a titolo di contributo</p>
17	<p>Sezione tematica Sardegna Giovani</p> <p>Da sviluppare ad hoc con una previsione di costo di 160.000 euro annui per il primo anno e 60.000 euro per gli anni successivi. Il costo è così stimato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 40.000 euro è il costo del piano di comunicazione;</li> <li>- 60.000 euro è il costo per la realizzazione tecnica della sezione tematica da realizzare all'interno del portale <a href="http://www.regione.sardegna.it">www.regione.sardegna.it</a>;</li> <li>- 60.000 euro è il costo di un redattore web da impiegare mediamente 12 gg al mese (al costo giornaliero di 350 euro) cui aggiungere interventi mirati in base a esigenze specifiche (eventi, settimana regionale giovani, etc.) comprese quelle di connessione con le piattaforme di network sociale, come previsto dall'articolo 17.</li> </ul> <p>Totale complessivo = 160.000 euro il primo anno e 60.000 euro gli anni successivi per spese di parte corrente (TIT. I)</p> <p><i>Nota: Si propone di modificare l'articolo 17 in quanto lo stesso non fa espressa menzione alla copertura finanziaria.</i></p>
18	<p>Spazi di aggregazione giovanile</p> <p>In via sperimentale si prevede di assegnare contributi per spazi di aggregazione giovanile ai comuni mediante avviso pubblico per 2.000.000 euro annui, di cui 600.000 euro per spese in conto investimenti legate ad esigenze di infrastrutturazione di tali spazi (arredi, strumentazione, attrezzature, manutenzioni straordinarie) e 2.400.000 euro per servizi connessi all'organizzazione e funzionamento degli spazi connessi alle spese per utenze e consumi, spese per la promozione, spese per consulenti e per professionisti dedicati all'animazione e la gestione degli spazi. I criteri di assegnazione saranno stabiliti dalla Giunta regionale.</p> <p>Totale complessivo = 3.000.000 euro annui di cui 2.400.000 euro per spese di parte corrente (TIT. I) e 600.000 euro per spese di investimento (TIT. II)</p>
19	Non prevede spesa
20	Non prevede spesa
21	Non prevede spesa
22	Non prevede spesa
23	Non prevede spesa

\*\*\*\*\*

## Parere della Terza Commissione

Comunico alla S.V. Onorevole che la Terza Commissione, nella seduta del 13 dicembre 2023, ha espresso all'unanimità l'allegato parere favorevole con osservazioni sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto e ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.

Parere della Terza Commissione permanente sugli aspetti finanziari della Proposta di legge n. 182 (Disposizioni in materia di politiche giovanili)

La proposta di legge in oggetto, come indicato nell'articolo 1 del testo approvato dalla Seconda Commissione, è finalizzata principalmente a:

- a) migliorare l'efficacia delle politiche giovanili, attraverso una maggiore integrazione degli interventi previsti dalla legislazione regionale, statale ed europea e il coordinamento delle strutture regionali coinvolte, sia nella fase della programmazione che in quella dell'attuazione degli interventi;
- b) promuovere la partecipazione degli enti locali e degli altri enti pubblici e privati che operano in ambito giovanile nella pianificazione e attuazione delle politiche regionali rivolte ai giovani;
- c) favorire la cittadinanza attiva dei giovani e il loro coinvolgimento nella definizione delle politiche che li riguardano e più in generale nelle politiche regionali.

Il testo è corredato della relazione trasmessa in data 21 novembre 2023 dall'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, in riscontro alla richiesta di relazione tecnico-finanziaria formulata ai sensi dell'articolo 33, commi 3 e 3 bis, della legge regionale n. 11 del 2006 dalla Seconda Commissione; relazione che, oltre a risultare incompleta nell'indicazione dei metodi di quantificazione degli interventi previsti nell'articolato, non indica la copertura finanziaria e, come dalla stessa Commissione di merito evidenziato nella nota di richiesta del parere finanziario, risulta non verificata da parte dell'Assessorato regionale competente in materia di bilancio e programmazione come prescritto dall'articolo 33, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2006, e successive modifiche e integrazioni.

Si dà atto che la Commissione Seconda, in sede di redazione della norma finanziaria, ha ritenuto di discostarsi dalla quantificazione prospettata nella relazione suddetta con riferimento ai costi di funzionamento degli organi, attenendosi nella quantificazione del rimborso spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 27 del 1987, previsto per i componenti del Comitato regionale per le politiche giovanili e della Consulta giovani regionale Sardegna, ai criteri individuati con Deliberazione della Giunta regionale e utilizzati attualmente per i componenti di altri Comitati previsti dalla normativa regionale.

In sintesi, la proposta di legge in esame reca disposizioni di carattere ordinamentale, organizzativo e programmatico da cui sostanzialmente non discendono maggiori oneri a carico del bilancio regionale, fatta eccezione per i richiamati rimborsi spese in favore dei componenti degli organi di cui agli articoli 11, comma 5 (Comitato regionale per le politiche giovanili) e 13 bis, comma 6 (Consulta giovani regionale Sardegna) determinati in euro 18.700 annui a decorrere dal 2024, per i quali, trattandosi di spese aventi natura obbligatoria, si prevede di far fronte attingendo al relativo Fondo di riserva per le spese obbligatorie iscritto in conto della missione 20, programma 1, titolo 1 del bilancio di previsione della Regione 2023-2025.

L'articolo 20 (Norma finanziaria) prevede, invece, che all'attuazione delle altre disposizioni (articoli 11, comma 3, 13 ter, lettera b), 15, 16, 17 e 18) la Regione provveda, ai sensi dell'articolo 38,

comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nei limiti delle risorse stanziare annualmente per tali finalità con legge di bilancio in conto della missione 06, programma 02, titoli 1 e 2. In sostanza, la proposta non prevede immediati oneri a carico del bilancio regionale, ma si limita a fornire una indicazione programmatica cui il legislatore regionale potrà dare corso se e nei limiti in cui decida discrezionalmente, esercizio per esercizio, di destinare risorse finanziarie per gli specifici ambiti in essa contemplati (sull'ambito applicativo dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011 si vedano le recenti sentenze della Corte costituzionale nn. 57/2023 e 48/2023).

La Terza Commissione esprime, pertanto, parere favorevole con la seguente osservazione: valutata la Commissione di merito l'opportunità di allineare i tempi della attività di programmazione annuale e triennale con il ciclo di programmazione previsto nel decreto legislativo n. 118 del 2011.

**TESTO DEL PROPONENTE****TESTO DELLA COMMISSIONE**

## Titolo I

## Titolo I

## Principi generali

## Principi generali

(soppresso)

## Art. 1

## Art. 1

## Oggetto e finalità

## Principi e finalità

1. La Regione nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di politiche giovanili, contenute nel Libro bianco della gioventù europea, nella Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale, garantisce i diritti di cittadinanza degli adolescenti e dei giovani di entrambi i sessi, favorisce la permanenza e il ritorno dei giovani nel territorio regionale e promuove la centralità delle politiche giovanili come condizione necessaria per l'innovazione, lo sviluppo sostenibile, la crescita umana, sociale, occupazionale, culturale ed economica.

2. La Regione, nell'ambito della propria attività di indirizzo e programmazione, concorre alla concreta realizzazione del comma 1, attraverso il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) pianificare e sviluppare politiche giovanili coordinate con gli enti locali, enti pubblici e privati, associazioni interessate alle politiche giovanili nell'ambito di scuola, formazione, lavoro, casa e famiglia;
- b) sostenere la realizzazione di un autonomo percorso di vita. lavorativo e familiare;
- c) implementare le politiche di sostegno alla disabilità;
- d) conoscere e analizzare le tematiche giovanili con il concorso dei giovani e delle loro associazioni, riconoscendo ai giovani un ruolo consultivo e propositivo nella pianificazione delle politiche regionali a loro ri-

1. La Regione riconosce le giovani generazioni come ricchezza del territorio e risorsa fondamentale per la crescita e lo sviluppo sociale ed economico della comunità e individua a loro favore politiche e interventi specifici, a carattere settoriale e trasversale.

2. La presente legge, nel rispetto delle disposizioni statali ed europee in materia di politiche giovanili e in coerenza con quanto previsto dal Libro bianco sulla gioventù della Commissione europea e dalla Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale, persegue prioritariamente le seguenti finalità:

- a) migliorare l'efficacia delle politiche giovanili attraverso una maggiore integrazione degli interventi previsti dalla legislazione regionale, statale ed europea e il coordinamento delle strutture regionali coinvolte, sia nella fase della programmazione che in quella dell'attuazione degli interventi;
- b) promuovere la partecipazione degli enti locali e degli altri enti pubblici e privati che operano in ambito giovanile nella pianificazione e attuazione delle politiche regionali rivolte ai giovani;
- c) favorire la cittadinanza attiva dei giovani e il loro coinvolgimento nella definizione delle politiche che li riguardano e più in generale nelle politiche regionali.

- volte;
- e) favorire la permanenza e il ritorno dei giovani nel territorio regionale, sostenendo la creazione di opportunità di formazione e lavoro;
  - f) promuovere la meritocrazia e le pari opportunità, di accesso allo studio, al lavoro e ai servizi pubblici in generale;
  - g) garantire il diritto allo studio e favorire la continuità dei percorsi scolastici, universitari e di formazione nel mondo del lavoro, sensibilizzando i giovani alle proprie scelte e alle proprie capacità;
  - h) promuovere l'implementazione del sistema di certificazione delle competenze al fine di facilitare le politiche occupazionali, accrescere la produttività e la competitività del sistema produttivo, oltre che facilitare la mobilità geografica e professionale anche in un'ottica di internazionalizzazione delle imprese e delle professioni;
  - i) promuovere il riconoscimento delle competenze trasversali apprese nei percorsi di educazione non formale valorizzandone il percorso;
  - j) facilitare l'accesso al credito per le esigenze delle nuove generazioni giovanili nell'ambito delle politiche del lavoro, imprenditoriali, casa e famiglia;
  - k) favorire la rimozione di ostacoli di ordine economico-sociale e promuovere l'educazione alla legalità, alla non violenza, alle tematiche di genere per prevenire e contrastare fenomeni di deviazione, discriminazione, emarginazione, bullismo e cyberbullismo;
  - l) favorire l'aggregazione e l'associazionismo tra i giovani stimolando il confronto e gli scambi socio-culturali e religiosi e favorendo l'emancipazione delle giovani generazioni, la mobilità e l'accesso alle opportunità offerte dai programmi comunitari;
  - m) implementare la diffusione capillare delle informazioni e delle buone pratiche di interesse giovanile;
  - n) promuovere l'attività sportiva, l'educazione alla salute e ai corretti stili di vita in conformità con quanto già previsto nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna);

- o) promuovere il volontariato, l'impegno civile, sociale e politico nelle giovani generazioni;
- p) riconoscere le buone prassi degli youth worker/operatori giovanili, figure che consentono ai giovani di sviluppare il loro capitale umano, rafforzare quello sociale e far cambiare eventuali comportamenti a rischio.

## Art. 2

## Destinatari della legge

1. I destinatari della presente legge sono i giovani cittadini, di età compresa tra gli 11 e 40 anni residenti o domiciliati in Sardegna, in forma singola e associata.

## Titolo II

## Funzioni della Regione e degli enti locali

## Art. 3

## Funzioni della Regione

1. La Regione, a concreta attuazione del comma 2 dell'articolo 1, esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili, promuovendone l'integrazione e il raccordo con le altre politiche settoriali di competenza regionale, avvalendosi dei seguenti strumenti di programmazione:

- a) Piano triennale regionale delle politiche giovanili di cui all'articolo 7;
- b) Programma annuale regionale delle politiche giovanili di cui all'articolo 8.

2. La Regione:

- a) istituisce il Comitato regionale politiche giovanili di cui all'articolo 11;
- b) istituisce il tavolo di coordinamento inte-

## Art. 2

## Destinatari della legge

1. I destinatari della presente legge sono i giovani di età compresa tra gli 11 e i 40 anni che vivono nel territorio regionale.

2. In relazione alle singole misure riguardanti i giovani sono fatte salve le specifiche disposizioni regionali, nazionali o europee che prevedono differenti fasce d'età.

## Titolo II

## Funzioni della Regione e degli enti locali

(soppresso)

## Art. 3

## Funzioni della Regione

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione esercita le seguenti funzioni:

- a) definisce la strategia regionale, gli obiettivi, gli interventi da realizzare e le relative modalità di attuazione attraverso gli atti di cui agli articoli 7 e 8;
- b) assicura il massimo coordinamento degli interventi regionali in favore dei giovani, in particolare, con le modalità previste dall'articolo 6;
- c) valorizza e promuove la partecipazione e il confronto sulle politiche giovanili attraverso gli organismi di cui all'articoli 11, 13 e 13 bis;

- rassessoriale delle politiche giovanili di cui all'articolo 6;
- c) valorizza e promuove l'attività del "Forum regionale dei giovani" di cui all'articolo 12;
  - d) monitora le zone ad alto rischio di emarginazione, disagio e devianza giovanile al fine di programmare interventi di prevenzione, mitigazione e risoluzione delle criticità;
  - e) effettua il censimento delle politiche giovanili programmate ed attuate dai comuni con fondi propri;
  - f) pubblica, sul sito istituzionale della Regione autonoma della Sardegna, la sezione tematica di cui all'articolo 17 e denominata "Sardegna giovani" per la messa in rete e la condivisione delle conoscenze, delle buone pratiche sperimentate, delle informazioni e delle opportunità legate alle tematiche delle politiche giovanili.

3. La Regione, in attuazione delle finalità della presente legge, può stipulare accordi, partenariati e patrocini con comuni singoli o associati, altri enti ed organismi pubblici, associazioni e operatori interessati alle politiche giovanili iscritte al Registro regionale delle associazioni giovanili e degli operatori giovanili di cui all'articolo 10.

#### Art.4

##### Funzioni delle province e Città metropolitana

1. Le province e la Città metropolitana, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni e nei limiti delle disponibilità di bilancio:
- a) partecipano e recepiscono le fasi di pianificazione, coordinamento e monitoraggio degli strumenti di programmazione delle politiche giovanili regionali secondo il modello di "governance" previsto dalla Regione;
  - b) gestiscono nel proprio territorio, d'intesa con i comuni singoli e associati, gli interventi in materia di politiche giovanili;
  - c) presentano, d'intesa con i comuni singoli e associati, proposte per l'elaborazione degli strumenti di programmazione regionale di cui al titolo 3;
  - d) favoriscono la partecipazione di tutti i portatori di interesse alla stesura degli strumenti di programmazione regionale delle politi-

- d) svolge il monitoraggio dell'attuazione degli interventi in materia di politiche giovanili.

2. La Regione, inoltre, promuove interventi volti a favorire:

- a) l'aggregazione, l'associazionismo e il dialogo tra i giovani;
- b) l'impegno civile e politico e il volontariato;
- c) iniziative per la diffusione di informazioni e opportunità di interesse giovanile;
- d) lo scambio e la mobilità giovanile con particolare riguardo alle proposte dell'Unione europea;
- e) l'educazione alla legalità, alla non violenza, alla non discriminazione e alla tutela dell'ambiente;
- f) l'attività sportiva, l'educazione alla salute e ai corretti stili di vita;
- g) l'accesso ai servizi culturali e artistici.

3. Ai fini dell'attuazione della presente legge la Regione può stipulare accordi, partenariati e patrocini con comuni singoli o associati, altri enti ed organismi pubblici, associazioni e enti del Terzo settore operanti nell'ambito delle politiche giovanili.

#### Art. 4

##### Ruolo degli enti locali

1. Le province, le città metropolitane e i comuni, in forma singola o associata, concorrono alla pianificazione delle politiche giovanili regionali e alla loro attuazione. Essi inoltre:
- a) possono adottare specifici programmi per la realizzazione di proprie iniziative, progetti ed eventi a favore dei giovani;
  - b) incentivano l'impegno civile e politico dei giovani, in particolare attraverso il loro coinvolgimento nella definizione delle politiche che li riguardano e più in generale nelle politiche regionali;
  - c) promuovono la creazione di luoghi di incontro polifunzionali per incoraggiare le nuove generazioni al dialogo e al confronto e nei quali realizzare attività educative, formative, artistiche, culturali, sportive e ricreative;

che giovanili.

- d) favoriscono la creazione di una rete tra gli amministratori locali con delega alle politiche giovanili per la condivisione di strumenti ed esperienze.

#### Art. 5

#### Art. 5

Funzioni dei comuni singoli o associati

Funzioni dei comuni singoli o associati

1. I comuni singoli o associati, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni:

- a) partecipano e recepiscono le fasi di pianificazione, coordinamento e monitoraggio degli strumenti di programmazione delle politiche giovanili regionali secondo il modello di "governance" previsto dalla Regione;
- b) promuovono e pianificano in ambito locale progetti e iniziative in favore della popolazione giovanile in coerenza con la presente legge attraverso l'elaborazione del Programma annuale comunale delle politiche giovanili di cui all'articolo 8;
- c) favoriscono la creazione di luoghi di incontro, aggregazione sociale, orientamento scolastico, formativo e lavorativo per incoraggiare le nuove generazioni al dialogo, confronto, creatività, impegno civile e per prevenire, mitigare, risolvere situazioni di rischio emarginazione, disagio e devianza;
- d) favoriscono la partecipazione di tutti i portatori di interesse alla stesura degli strumenti di programmazione regionale e comunale delle politiche giovanili;
- e) favoriscono la cittadinanza attiva delle giovani generazioni avvicinandoli agli impegni civili e politici con la promozione dei consigli comunali dei ragazzi, forum, consulte e altre forme innovative di coinvolgimento giovanile di cui al titolo 4;
- f) agevolano la messa in rete e la condivisione delle conoscenze, delle informazioni e delle buone pratiche locali con la Regione e altri enti o organismi pubblici e privati;
- g) comunicano alla Regione gli interventi settoriali, messi in atto nell'ambito delle politiche giovanili con fondi provenienti da risorse e programmazione propria.

(soppresso)

2. I comuni singoli e associati, in attuazione delle finalità della presente legge, possono stipulare accordi, partenariati e patrocini con al-

tri enti ed organismi pubblici, associazioni e operatori interessati alle politiche giovanili iscritte al Registro regionale delle associazioni giovanili e degli operatori giovanili di cui all'articolo 10.

### Titolo III

#### Strumenti di pianificazione coordinata e integrata

#### Art. 6

##### Tavolo permanente di coordinamento strategico delle politiche giovanili

1. È istituito il tavolo permanente di coordinamento strategico delle politiche giovanili, che opera a livello interassessoriale per elaborare la strategia regionale in materia di politiche giovanili, garantendo il necessario raccordo tra le diverse politiche regionali coinvolte.

2. Le politiche strategiche integrate coinvolgono tutti gli assessorati regionali e in particolare armonizzano tra loro le seguenti politiche settoriali:

- a) contrasto allo spopolamento;
- b) permanenza e ritorno dei giovani nel territorio regionale;
- c) mobilità e scambio;
- d) istruzione e formazione;
- e) cultura e spettacolo;
- f) sport;
- g) innovazione, lavoro, imprenditoria, autoimpiego;
- h) accesso facilitato al credito;
- i) politiche per la famiglia e per la rimozione di ostacoli sociali ed economici;
- j) politiche di sostegno alla disabilità e di integrazione in ambito sociale;
- k) promozione di stili di vita sani, legalità e contrasto al bullismo e cyberbullismo;
- l) promozione del volontariato, dell'associazionismo e del servizio civile.

### Titolo III

#### Strumenti di pianificazione coordinata e integrata

(soppresso)

#### Art. 6

##### Coordinamento e monitoraggio degli interventi

1. Il coordinamento delle politiche regionali in favore dei giovani è promosso dall'Assessore regionale competente in materia di politiche giovanili in raccordo con gli altri Assessori regionali sulla base delle rispettive competenze, con particolare riguardo a:

- a) istruzione e formazione;
- b) innovazione, lavoro, imprenditoria, autoimpiego;
- c) politiche sociali e in particolare a favore della famiglia;
- d) politiche di sostegno alle persone con disabilità;
- e) misure di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- f) interventi per la promozione della parità di genere;
- g) contrasto allo spopolamento;
- h) permanenza e ritorno dei giovani nel territorio regionale;
- i) mobilità e scambio;
- j) volontariato, associazionismo e servizio civile universale;
- k) cultura, spettacolo e sport;
- l) accesso facilitato al credito;
- m) salute e promozione di stili di vita sani;
- n) cultura della legalità.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 è, inoltre, istituito, senza nuovi o

3. Il tavolo è composto da:

- a) il direttore generale competente in materia di politiche giovanili, o altro dirigente suo delegato, con funzione di coordinamento;
- b) i direttori generali competenti nelle materie di cui al comma 2, o loro delegati.
- c) il direttore di servizio competente in materia di politiche giovanili, o suo delegato.

4. Il tavolo ha il compito di dare impulso, coordinare ed ottimizzare le politiche regionali nuove o già in vigore dedicate, anche marginalmente, ai giovani al fine di ottenere una pianificazione integrata degli obiettivi e delle strategie e verificarne i risultati ed in particolare:

- a) dare impulso e coordinamento delle strutture degli Assessorati deputati alla gestione di politiche giovanili allo scopo di definire politiche giovanili strategiche integrate;
- b) dare impulso al coinvolgimento e alla partecipazione attiva dei giovani in attuazione del titolo 4;
- c) elaborare il Piano triennale regionale delle politiche giovanili di cui all'articolo 7, previa acquisizione delle proposte e delle osservazioni del Comitato regionale politiche giovanili di cui all'articolo 11;
- d) elaborare il Programma annuale regionale delle politiche giovanili di cui all'articolo 8 previa acquisizione delle proposte e delle osservazioni del Comitato regionale politiche giovanili;
- e) monitorare le politiche giovanili regionali con verifica nella fase attuativa e report dei risultati ottenuti a cadenza annuale.

5. Per lo svolgimento dei suoi compiti il tavolo si avvale del supporto amministrativo, operativo e gestionale della struttura dell'Assessorato regionale in materia di politiche giovanili e di quelle coinvolte in relazione a specifici interventi.

#### Art. 7

Piano triennale regionale  
delle politiche giovanili

1. Il Piano triennale regionale delle politiche giovanili, di seguito nominato Piano, defi-

maggiori oneri per il bilancio regionale, un Tavolo tecnico permanente di coordinamento, che opera a livello interassessoriale, composto da:

- a) il direttore generale dell'Assessorato competente in materia di politiche giovanili, o suo delegato, che svolge funzioni di coordinamento;
- b) i direttori generali degli altri assessorati competenti o loro delegati, sulla base delle rispettive competenze.

3. Il Tavolo di cui al comma 2 effettua, in sede di prima applicazione della presente legge e periodicamente, una ricognizione complessiva degli interventi, di carattere settoriale o trasversale, già previsti dalla legislazione regionale, statale ed europea a favore dei giovani al fine di definire una pianificazione integrata delle politiche giovanili.

4. Esso svolge altresì compiti di monitoraggio dell'attuazione degli interventi ed elabora annualmente dei report sui risultati conseguiti.

#### Art. 7

Piano triennale regionale  
delle politiche giovanili

1. La Regione approva il Piano triennale regionale delle politiche giovanili con il quale

nisce gli indirizzi, le priorità e le strategie della pianificazione regionale in coerenza con le politiche giovanili proposte su scala nazionale ed internazionale.

2. Il piano ha validità triennale e individua a livello interassessoriale:

- a) il documento strategico integrato delle politiche giovanili;
- b) l'analisi dei bisogni, le potenzialità e le criticità che riguardano i giovani;
- c) le linee di intervento, e gli obiettivi da perseguire;
- d) i progetti innovativi e le sperimentazioni.

3. Il coordinatore del tavolo di cui all'articolo 6 trasmette il piano triennale degli interventi, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e, successivamente, centottanta giorni prima della sua scadenza all'Assessore competente in materia di politiche giovanili.

4 La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche giovanili, previo parere obbligatorio non vincolante del Forum regionale dei giovani di cui all'articolo 12, adotta il piano.

#### Art. 8

##### Programma annuale regionale delle politiche giovanili

1. Il Programma annuale regionale delle politiche giovanili, di seguito denominato Programma, attua il Piano triennale regionale di cui all'articolo 7.

2. Il programma ha validità annuale e individua a livello interassessoriale:

- a) le priorità degli interventi e gli obiettivi specifici da conseguirsi in relazione alla concreta attuazione dell'articolo 1;
- b) i bandi da pubblicare e le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi con cronoprogramma e modalità di erogazione delle stesse;
- c) le azioni di coordinamento, integrazione e raccordo delle politiche giovanili con le altre politiche settoriali di competenza regio-

definisce la strategia regionale, le priorità, gli obiettivi generali da perseguire e le linee di intervento da realizzare, anche di carattere innovativo e sperimentale. Esso contiene, inoltre, una parte introduttiva nella quale è descritta la condizione giovanile nella Regione e sono rappresentati i dati relativi al suo monitoraggio.

2. Il Piano di cui al comma 1 è approvato, entro il 30 giugno, dalla Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche giovanili, di concerto con gli assessori competenti nei settori di cui all'articolo 6, comma 1, sentiti il Comitato di cui all'articolo 11 e la Consulta regionale di cui all'articolo 13 bis, che si esprimono entro quindici giorni. La deliberazione è approvata previo parere delle Commissioni consiliari competenti per materia che si esprimono entro venti giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale può adottare gli atti definitivi.

3. Il Piano è annualmente aggiornato con le medesime modalità previste dal comma 2, al fine di adeguarlo alle nuove esigenze o a specifiche disposizioni europee, statali o regionali in materia.

#### Art. 8

##### Programma annuale regionale delle politiche giovanili

1. In attuazione degli obiettivi e delle linee di intervento previste nel Piano di cui all'articolo 7, la Regione approva il Programma annuale regionale delle politiche giovanili, con cui individua gli interventi da realizzare e gli obiettivi specifici da conseguire in relazione alle risorse finanziarie disponibili, stabilendo altresì le modalità e i criteri di attuazione. Il Programma individua inoltre le iniziative e le modalità di organizzazione della Settimana regionale dei giovani di cui all'articolo 15.

2. Il Programma di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche giovanili, entro quarantacinque giorni dall'approvazione della legge di

- nale;
- d) le iniziative e le modalità di organizzazione della Settimana regionale dei giovani di cui all'articolo 15.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche giovanili, previo parere obbligatorio non vincolante del Forum regionale dei giovani di cui all'articolo 12, approva il programma entro il 31 ottobre di ogni anno.

#### Art. 9

##### Programma annuale comunale delle politiche giovanili

1. Il Programma annuale comunale delle politiche giovanili è lo strumento di pianificazione dei comuni singoli o associati nell'ambito dei temi legati ai giovani.

2. Il programma che definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie dei comuni, in coerenza con le finalità della presente legge, ha durata annuale e individua:

- a) l'analisi dei bisogni, le potenzialità e le criticità che riguardano la sfera giovanile;
- b) le linee di intervento e gli obiettivi da perseguire;
- c) le proposte e osservazioni che intendono sottoporre all'attenzione del Comitato regionale politiche giovanile di cui all'articolo 11;
- d) i progetti strategici che s'intendono avviare con fondi propri e con reperimento di altre risorse finanziarie;
- e) le iniziative e le modalità di organizzazione della Settimana regionale dei giovani di cui all'articolo 15;
- f) le buone pratiche sperimentate e degne di condivisione.

3. Il Programma annuale comunale delle politiche giovanili è approvato con deliberazione del consiglio comunale. Nei comuni in cui è stata istituita la consulta comunale dei giovani di cui all'articolo 13 o il Consiglio comunale dei ragazzi di cui all'articolo 14, l'approvazione è preceduta dal parere obbligatorio non vincolante di tali organismi.

bilancio. La deliberazione è adottata previo parere delle Commissioni consiliari competenti per materia che si esprimono entro venti giorni, decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale può adottare gli atti definitivi.

#### Art. 9

##### Programma annuale comunale delle politiche giovanili

1. Il Programma annuale comunale delle politiche giovanili è lo strumento di pianificazione dei comuni singoli o associati nell'ambito dei temi legati ai giovani.

2. Il Programma che definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie dei comuni, in coerenza con le finalità della presente legge, ha durata annuale e individua:

- a) l'analisi dei bisogni, le potenzialità e le criticità che riguardano la sfera giovanile;
- b) le linee di intervento e gli obiettivi da perseguire;
- c) le proposte e osservazioni che intendono sottoporre all'attenzione del Comitato regionale per le politiche giovanili di cui all'articolo 11;
- d) i progetti strategici che s'intendono avviare con fondi propri e con reperimento di altre risorse finanziarie;
- e) le iniziative da attuare nella Settimana regionale dei giovani di cui all'articolo 15;
- f) le buone pratiche sperimentate e degne di condivisione.

3. Il Programma annuale comunale delle politiche giovanili è approvato con deliberazione del consiglio comunale. Nei comuni in cui sono stati istituiti la Consulta giovanile comunale o il Consiglio comunale dei ragazzi l'approvazione è preceduta dal parere di tali organismi.

## Art. 10

Registro delle associazioni  
e degli youth worker/operatori giovanili

1. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di politiche giovanili è istituito il Registro delle associazioni e degli youth worker/operatori giovanili, di seguito denominato Registro, organizzato con due sezioni, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

2. Nella prima sezione del Registro sono iscritte, previa domanda, le associazioni che hanno sede in Sardegna e che svolgono attività coerenti con le finalità della presente legge. Nella seconda sezione del registro sono iscritti, previa domanda gli youth worker/operatori giovanili che intendano promuovere attività con i giovani.

3. Possono iscriversi alla prima sezione del registro le associazioni aventi i suddetti requisiti:

- a) assenza dello scopo di lucro;
- b) possesso di atto costitutivo e statuto registrato al competente Ufficio di registro;
- c) elettività e gratuità delle cariche sociali;
- d) trattazione di interessi e politiche giovanili quale scopo sociale prevalente.

4. Possono iscriversi alla seconda sezione del registro gli youth worker/operatori giovanili aventi uno dei due suddetti requisiti:

- a) possesso di comprovate capacità e competenze in materia di politiche giovanili;
- b) possesso di titoli di studio attinenti materie sociali e/o economiche di politiche giovanili.

5. La Regione riconosce, valorizza e promuove l'educazione non formale e le pratiche degli youth worker/operatori giovanili, nell'ambito dei servizi di animazione socio-educativi rivolti ai giovani e nelle azioni di contatto, scambio e condivisione tra i giovani e tra le generazioni.

## Art. 10

## Registro delle associazioni giovanili

1. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di politiche giovanili è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, il Registro delle associazioni giovanili, nel quale sono iscritte, previa domanda, le associazioni con sede operativa in Sardegna aventi i seguenti requisiti:

- a) assenza dello scopo di lucro;
- c) elettività e gratuità delle cariche sociali;
- d) trattazione di tematiche di interesse giovanile quale scopo sociale prevalente secondo quanto previsto dallo Statuto;
- e) compagine associativa costituita prevalentemente da giovani.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, approva una deliberazione con la quale sono definiti i criteri e le modalità per la tenuta e il funzionamento del Registro di cui al comma 1. La deliberazione è approvata previo parere delle Commissioni consiliari competenti per materia che si esprimono entro venti giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale può adottare gli atti definitivi.

## Art. 10 bis

## Youth worker

1. La Regione promuove l'educazione non formale e le pratiche degli animatori socio educativi nel settore giovanile, cosiddetti youth worker, nell'ambito dei servizi rivolti ai giovani e nelle azioni di contatto, scambio e condivisione tra i giovani e tra le generazioni.

## Titolo IV

## Partecipazione attiva e coinvolgimento

## Art. 11

## Comitato regionale per le politiche giovanili

1. È istituito il Comitato regionale per le politiche giovanili di seguito denominato Comitato, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

2. Il Comitato resta in carica per la durata della legislatura regionale.

3. Il Comitato è un organo partecipativo con funzioni consultive che elabora proposte e osservazioni finalizzate, in particolare, alla redazione del Piano triennale regionale delle politiche giovanili, del Piano annuale regionale delle politiche giovanili e del Programma annuale comunale delle politiche giovanili.

4. Il Comitato è formato da otto membri nel rispetto della rappresentanza di genere e così ripartiti:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di politiche giovanili o suo delegato, che lo convoca e lo presiede;
- b) due rappresentanti del Forum regionale dei giovani di cui all'articolo 12;
- c) un giovane amministratore locale designato da Anci giovani Sardegna;
- d) un amministratore locale designato dal

## Titolo IV

## Partecipazione attiva e coinvolgimento

(soppresso)

## Art. 11

## Comitato regionale per le politiche giovanili

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito, presso l'Assessorato competente in materia, il Comitato per le politiche giovanili, quale organo partecipativo con funzioni propositive e consultive. In particolare, il Comitato può formulare proposte e osservazioni finalizzate all'elaborazione del Piano di cui all'articolo 7 e fornisce il parere di cui al comma 2 del medesimo articolo.

2. Il Comitato è composto da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di politiche giovanili o suo delegato, che lo presiede;
- b) il direttore generale competente in materia di politiche giovanili, o suo delegato, e i direttori generali, o loro delegati, delle strutture dell'Amministrazione regionale competenti, in particolare, nei settori di cui all'articolo 6;
- c) due rappresentanti designati della Consulta giovani regionale;
- d) due rappresentanti designati da Anci Sardegna di età inferiore ai 40 anni;
- e) due rappresentanti designati dal Comitato autonomie locali (CAL) di età inferiore ai

- Comitato autonomie locali (CAL);
- e) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;
  - f) un rappresentante proveniente dalle associazioni, di comprovata esperienza internazionale iscritte al registro di cui all'articolo 10.

5. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche giovanili, nomina i componenti del Comitato.

6. Entro il termine indicato dal tavolo di coordinamento strategico delle politiche giovanili, il Comitato inoltra allo stesso una relazione descrittiva delle proposte e delle osservazioni propedeutiche all'elaborazione del Piano triennale regionale delle politiche giovanili di cui all'articolo 7.

7. Entro il 31 luglio di ogni anno, il Comitato inoltra al tavolo di cui all'articolo 6 una relazione descrittiva delle proposte e delle osservazioni propedeutiche all'elaborazione del programma annuale regionale delle politiche giovanili di cui all'articolo 8.

8. Il Comitato è convocato obbligatoriamente almeno una volta all'anno e la partecipazione è resa gratuitamente, fatti salvi i rimborsi spese previsti dalla normativa vigente.

- 40 anni;
- f) un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale;
  - g) il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza;
  - h) cinque rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative, iscritte al registro di cui all'articolo 10;
  - i) cinque rappresentanti designati dagli organi studenteschi delle scuole secondarie superiori e dell'Università degli studi di Cagliari e di Sassari, dell'Accademia delle belle arti di Sassari e dei Conservatori di musica di Cagliari e Sassari;
  - j) tre rappresentanti scelti sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione prioritariamente nell'ambito delle seguenti categorie: giovani imprenditori e professionisti, giovani genitori e altre realtà rappresentative del mondo giovanile.

3. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni esperti con competenze specifiche nei vari settori coinvolti nelle politiche giovanili.

4. I componenti del Comitato sono nominati con decreto dall'Assessore competente in materia di politiche giovanili garantendo la più ampia rappresentanza e la parità di genere. Le designazioni previste dal comma 2 sono richieste ai soggetti di riferimento che le comunicano entro trenta giorni; decorso tale termine il Comitato può essere nominato prescindendo dalle designazioni non pervenute.

5. La partecipazione al Comitato è resa a titolo gratuito da parte di tutti i componenti fatti salvi i rimborsi spese previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 27 del 1987.

#### Art. 12

##### Forum regionale dei giovani

1. È istituito il Forum regionale dei giovani, di seguito denominato Forum in parallelo a quanto già previsto per il Forum nazionale dei giovani riconosciuto con la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)) dal Parlamento italiano, senza

#### Art. 12

##### Forum regionale dei giovani

(soppresso)

oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

2. Il Forum, che rappresenta il raccordo fiduciario tra le rappresentanze giovanili e le istituzioni regionali, si propone come punto di riferimento e strumento di conoscenza della realtà giovanile isolana.

3. Il Forum resta in carica per la durata della legislatura regionale e si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del suo presidente o del vicepresidente o di un quinto dei membri. Esso è composto da un massimo di 35 membri di età compresa fra i 18 e i 40 anni nominati con decreto dell'Assessore competente in materia di politiche giovanili, sulla base delle proposte delle categorie di cui al comma 4 garantendo la parità di genere, la rappresentatività associativa e territoriale e la trasparenza nella procedura di nomina.

4. Nel Forum sono nominati i giovani in rappresentanza di oratori, associazioni giovanili, consulte comunali, studenti delle scuole secondarie di secondo grado, studenti universitari, giovani imprenditori e professionisti, giovani amministratori locali, giovani genitori e altre realtà rappresentative del mondo giovanile.

5. Il funzionamento del Forum è stabilito autonomamente, a maggioranza assoluta, entro 120 giorni dal suo insediamento.

6. Il Presidente, eletto a maggioranza semplice nella prima riunione, dura in carica due anni e non può essere rieletto.

7. La partecipazione al forum è resa a titolo totalmente gratuito da parte di tutti i componenti compreso il Presidente, fatti salvi i rimborsi spese previsti dalla normativa vigente.

8. È compito del Forum:

- a) elaborare pareri sulle proposte di legge e i programmi della Regione in materia di politiche giovanili;
- b) concertare col mondo giovanile proposte ed esigenze da portare all'attenzione del legislatore;
- c) curare la promozione e l'organizzazione di iniziative riguardante i giovani e le finalità della presente legge;

- d) esprimere, entro quindici giorni dalla richiesta inoltrata dall'Assessore competente in materia di politiche giovanili, il parere non vincolante sul programma triennale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, e sul programma annuale di cui dell'articolo 8, comma 3.

9. La direzione dell'Assessorato regionale competente in materia di politiche giovanili assicura le risorse strumentali finalizzate al funzionamento e all'operatività del Forum.

#### Art. 13

##### Consulta comunale dei giovani

1. La Regione, di intesa con i comuni, promuove la creazione di spazi di democrazia diretta e di inclusione sociale, promuove l'effettiva partecipazione dei giovani alla vita pubblica e alla politica locale anche favorendo la creazione e il coordinamento in una rete regionale degli organi consultivi di rappresentanza giovanile territoriale tipo la consulta o similari.

2. La Consulta comunale dei giovani, di seguito denominata consulta comunale, svolge nei confronti del comune funzioni propositive e consultive sulle tematiche giovanili, promuove il raccordo tra le rappresentanze giovanili e l'amministrazione comunale, proponendosi come punto di riferimento e strumento di conoscenza della realtà giovanile locale.

3. La Consulta opera come un'associazione senza fini di lucro che gestisce un budget per il suo funzionamento, eventualmente assegnato dalla giunta comunale e/o raccolto attraverso altre fonti di finanziamento.

4. Le modalità di funzionamento della Consulta comunale dei giovani vengono stabilite dalle singole amministrazioni comunali secondo le proprie peculiarità sociali, geografiche e demografiche, fermo restando l'obbligo di garantire la parità di genere, la più ampia rappresentanza assieme alla trasparenza tanto delle procedure di nomina quanto di quelle decisionali.

#### Art. 13

##### Partecipazione dei giovani alla vita civile e politica locale

1. Al fine di incentivare l'effettiva partecipazione dei giovani alla vita civile e politica locale e in particolare alla definizione delle politiche che li riguardano, i comuni, anche in forma associata, istituiscono, non più di uno per comune, organi di rappresentanza giovanile territoriale, quali la Consulta giovani comunale e il Consiglio comunale dei ragazzi, che svolgono, principalmente, funzioni consultive e di proposta sulle tematiche giovanili.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono luoghi di incontro nei quali i giovani possono esprimere le loro opinioni, confrontare le idee, ed elaborare proposte per creare opportunità e per migliorare il loro territorio. In particolare:

- a) la Consulta giovani comunale promuove il collegamento tra l'amministrazione comunale e i giovani del territorio, di età non inferiore ai 16 anni, le loro associazioni e si pone come punto di riferimento e strumento di proposta e conoscenza della realtà giovanile locale. La composizione, nella quale è assicurata la più ampia rappresentanza e la parità di genere, è disciplinata dalle singole amministrazioni. Le modalità di funzionamento, tra cui la nomina del presidente, sono stabilite da ciascuna Consulta con proprio regolamento;
- b) il Consiglio comunale dei ragazzi è un organo eletto dai ragazzi che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado residenti o domiciliati nel territorio comu-

nale; le modalità di elezione e il suo funzionamento sono di norma disciplinate d'intesa con le istituzioni scolastiche dalle singole amministrazioni.

3. Nelle province e nelle città metropolitane è istituita, quale organo di rappresentanza giovanile territoriale, la Consulta giovani provinciale o della città metropolitana che svolge anche le funzioni di coordinamento delle consulte giovanili comunali.

4. Delle consulte giovani di cui al comma 3 fanno parte i presidenti delle consulte giovani comunali che costituiscono l'Assemblea. L'Assemblea, che in sede di prima applicazione è presieduta dal componente più anziano, approva lo Statuto e il regolamento che disciplina le modalità di funzionamento della Consulta, tra cui la nomina del presidente, del vicepresidente e del comitato esecutivo. Le consulte durano in carica tre anni.

5. La Regione, inoltre, favorisce altre forme innovative di partecipazione democratica dei giovani alla vita politico-istituzionale anche attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali.

#### Art. 13 bis

##### Consulta giovani regionale della Sardegna

1. È istituita la Consulta giovani regionale della Sardegna quale organismo stabile di ascolto, di proposta e di verifica dell'attuazione delle politiche giovanili e, più in generale, delle politiche regionali.

2. La Consulta formula proposte e svolge funzioni consultive sulla programmazione regionale, in particolare, attraverso l'espressione del parere di cui all'articolo 7, comma 2 e può elaborare relazioni, studi ed analisi sulla condizione giovanile utili a definire le politiche a favore dei giovani e a verificare l'efficacia degli interventi.

3. La Consulta dura in carica tre anni ed è costituita dai presidenti e dai vicepresidenti delle Consulte provinciali.

4. Le modalità di funzionamento sono stabilite dalla Consulta con proprio regolamento approvato a maggioranza assoluta, entro centoventi giorni dal suo insediamento. Il Presidente è eletto a maggioranza semplice nella prima riunione e non può essere rieletto.

5. Il Consiglio regionale e la Consulta giovani regionale si riuniscono annualmente in seduta congiunta per un esame dello stato delle politiche giovanili, da svolgersi, preferibilmente, in occasione della Settimana regionale dei giovani di cui all'articolo 15.

6. La partecipazione alla Consulta è resa dai componenti a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi spese previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 27 del 1987.

#### Art. 13 ter

#### Interventi a favore delle Consulte giovani

1. La Regione intraprende ogni iniziativa utile a promuovere l'istituzione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza giovanile territoriale di cui agli articoli 13 e 13 bis. In particolare:

- a) cura la tenuta, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, presso l'Assessorato regionale competente in materia di politiche giovanili, del Registro delle consulte giovani nel quale sono censite tutte le consulte giovani operanti nel territorio regionale;
- b) può prevedere specifici contributi per il sostegno della loro attività sulla base di criteri di assegnazione definiti, su proposta dell'Assessore competente per materia, dalla Giunta regionale.

#### Art. 14

#### Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Consiglio comunale dei ragazzi (sigla CCR) è un organo partecipativo, consultivo e propositivo creato su iniziativa delle amministrazioni al fine di favorire la partecipazione at-

#### Art. 14

#### Consiglio comunale dei ragazzi

(soppresso)

tiva, civica e politica alla vita del paese dei giovani.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi è un organo di rappresentanza democratica eletto dai giovani residenti nel territorio comunale, di norma in armonia con le attività scolastiche e che si occupa dei tempi legati alla vita dei bambini, degli adolescenti e dei giovani.

3. Le modalità di funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite dalle singole amministrazioni comunali secondo le proprie peculiarità sociali, geografiche e demografiche fermo restando l'obbligo di garantire la parità di genere, la più ampia rappresentanza assieme alla trasparenza tanto delle procedure di nomina quanto di quelle decisionali.

#### Art. 15

##### Settimana regionale dei giovani

1. La Regione, nell'ambito del programma annuale delle politiche giovanili e per sensibilizzare la collettività alle finalità della presente legge, organizza, in sinergia con le scuole, con il Forum regionale dei giovani, con gli enti locali, con le associazioni e operatori giovanili di cui all'articolo 10, la Settimana regionale dei giovani.

2. La Settimana regionale dei giovani si svolge durante il mese di maggio e prevede eventi e laboratori, preferibilmente delocalizzati in tutti i comuni singoli o associati della Sardegna dedicati alle seguenti tematiche:

- a) creatività e talento dei giovani;
- b) centralità delle politiche giovanili nel campo imprenditoriale, dell'innovazione e dello sviluppo sostenibile;
- c) mobilità e scambio finalizzate alla crescita umana, sociale, culturale e professionale;
- d) promozione della pratica sportiva, della salute e degli stili di vita sani;
- e) promozione della legalità e contrasto al bullismo e cyberbullismo;
- f) promozione del volontariato, dell'associazionismo e del servizio civile.

#### Art. 15

##### Settimana regionale dei giovani

1. La Giunta regionale, nell'ambito del Programma annuale delle politiche giovanili di cui all'articolo 8, in collaborazione con le scuole, con la Consulta giovanile regionale di cui all'articolo 13 bis, con gli enti locali, con le associazioni iscritte al Registro di cui all'articolo 10 e con gli operatori pubblici e privati che si occupano dei giovani, definisce l'organizzazione e le iniziative da svolgere nella Settimana regionale dei giovani.

2. La Settimana regionale dei giovani si svolge durante il mese di maggio e prevede eventi, laboratori, preferibilmente delocalizzati nel territorio regionale dedicati, in particolare, alle seguenti tematiche:

- a) creatività e talento dei giovani;
- b) istruzione, formazione, lavoro e cultura di impresa;
- c) innovazione, ambiente e sviluppo sostenibile;
- d) iniziative dell'Unione europea e mobilità giovanile;
- e) sport, salute e corretti stili di vita;
- f) educazione alla legalità, alla non violenza e alla non discriminazione;
- g) volontariato, associazionismo e servizio civile universale.

## Art. 16

## Sportello giovani

1. La Regione promuove l'istituzione e il funzionamento del servizio Sportello giovani e favorisce una rete regionale degli stessi.

2. L'istituzione e il funzionamento del servizio Sportello giovani è affidato ai comuni in forma singola e associata.

3. Lo Sportello giovani, istituito nella forma ritenuta più idonea, fissa, itinerante, online o telefonica, svolge compiti di consulenza, orientamento e di comunicazione capillare delle informazioni riguardante il mondo giovanile e in particolare:

- a) orientamento scolastico, istruzione, formazione;
- b) orientamento professionale e imprenditoriale;
- c) promozione e orientamento alle opportunità offerte dalle politiche regionali, nazionali e comunitarie;
- d) promozione della legalità, della cultura e degli stili di vita corretti;
- e) promozione della cittadinanza attiva;
- f) uso di spazi pubblici;
- g) raccordo e coordinamento con gli uffici e servizi regionali che si occupano di politiche giovanili.

## Art. 16

## Sportello giovani

1. La Regione promuove l'istituzione, anche con modalità telematiche, presso i comuni in forma singola e associata, del servizio "Sportello giovani" che assume compiti di informazione, consulenza, orientamento e supporto, principalmente nei seguenti ambiti:

- a) istruzione e formazione;
- b) lavoro e imprenditoria giovanile;
- c) opportunità offerte dalle politiche regionali, nazionali ed europee;
- d) cultura, sport e spettacolo;
- e) volontariato e mobilità giovanile;
- f) disponibilità e uso di spazi pubblici.

2. La Regione promuove la creazione di una rete degli Sportelli e la divulgazione delle loro attività.

3. Gli Sportelli favoriscono forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche, formative e universitarie, con i centri per l'impiego, le associazioni culturali e dello sport, i servizi di prevenzione e promozione della salute, le associazioni imprenditoriali e ogni altro ente o istituzione pubblica o privata operante nei settori di interesse giovanile.

4. Per l'istituzione e il funzionamento degli sportelli di cui al presente articolo la Regione può concedere specifici contributi. La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia, approva una deliberazione con la quale sono individuate le modalità di attuazione e i criteri di assegnazione degli stessi. I progetti presentati dai comuni della Sardegna con popolazione inferiore a 3.000 abitanti hanno priorità nell'accesso ai finanziamenti di cui al presente articolo. La deliberazione è approvata previo parere delle Commissioni consiliari competenti per materia che si esprimono entro venti giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale può adottare gli atti definitivi.

## Art. 17

## Sezione tematica web "Sardegna giovani"

1. La Regione autonoma della Sardegna pubblica sul proprio sito istituzionale la sezione tematica denominata "Sardegna giovani", integrata con le piattaforme di network sociale, al fine di mettere in rete e condividere le conoscenze, le buone pratiche sperimentate, le informazioni e le opportunità legate alle tematiche delle politiche giovanili.

2. La sezione tematica di cui al comma 1 è supportata da un adeguato piano di comunicazione, teso a rendere efficace il suo utilizzo.

## Art. 18

## Spazi e momenti di aggregazione giovanile

1. La Regione promuove l'istituzione e il funzionamento di spazi e momenti di aggregazione per il tempo libero e organizzato, gli incontri tra giovani, l'intrattenimento ai fini educativi, formativi, culturali, sportivi e il dialogo e il confronto sulle tematiche e finalità della presente legge dedicata al mondo giovanile.

2. L'istituzione e il funzionamento degli spazi e momenti di aggregazione giovanile è affidata ai comuni con attenzione alle esperienze intercomunali per favorire una rete regionale coordinata.

3. La Regione finanzia interventi volti alla creazione e riqualificazione logistica e tecnologica degli spazi di cui al comma 1, attraverso progetti che prevedono iniziative prevalentemente rivolte ai giovani:

- a) coinvolgimento degli enti locali e organismi pubblici;
- b) coinvolgimento delle associazioni giovanili, oratori operatori privati interessati alle tematiche giovanili e qualunque altro organismo che si occupa di mobilità giovanile;
- c) promozione di iniziative aggreganti con finalità imprenditoriali nello stimolare le ca-

## Art. 17

## Sezione tematica "Sardegna giovani"

1. La Regione programma la pubblicazione sul proprio sito istituzionale della sezione tematica denominata "Sardegna giovani", integrata con le piattaforme di network sociale, al fine di mettere in rete e condividere le conoscenze, le buone pratiche, le informazioni e le opportunità legate alle tematiche che riguardano i giovani.

2. La sezione tematica di cui al comma 1 è supportata da un adeguato piano di comunicazione, teso a rendere efficace il suo utilizzo.

## Art. 18

## Spazi di aggregazione giovanile

1. Al fine di favorire il dialogo e lo scambio tra i giovani e la condivisione delle idee, la Regione promuove la creazione di spazi di aggregazioni nei quali realizzare attività educative, formative, artistiche, culturali, sportive e ricreative.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 la Regione può concedere contributi per:

- a) l'attivazione di progetti diretti a stimolare le capacità creative dei giovani, l'uso delle nuove tecnologie, la valorizzazione delle tradizioni e della cultura regionale, lo studio e lo svolgimento di attività ludiche;
- b) la riqualificazione degli immobili pubblici con caratteristiche idonee per lo scopo;
- c) la valorizzazione degli spazi pubblici e privati esistenti anche attraverso l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche.

3. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 2 gli enti pubblici e privati che operano in ambito giovanile in forma singola o associata e in collaborazione con altri enti e le associazioni iscritte al Registro di cui all'articolo 10.

pacità creative, l'uso delle tecnologie, la valorizzazione dei luoghi, delle tradizioni e della cultura regionale, anche con l'istituzione di premi e borse lavoro.

4. La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia, approva una deliberazione con la quale sono individuate le modalità di attuazione e i criteri di assegnazione dei contributi. I progetti presentati dai comuni della Sardegna con popolazione inferiore a 3.000 abitanti hanno priorità nell'accesso ai finanziamenti di cui al presente articolo. La deliberazione è approvata previo parere delle Commissioni consiliari competenti per materia che si esprimono entro venti giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale può adottare gli atti definitivi.

#### Titolo V

##### Disposizioni attuative e finali

#### Art. 19

##### Fondo regionale per politiche giovanili

1. Al fine di promuovere e realizzare gli interventi previsti dalla presente legge è istituito il Fondo regionale per le politiche giovanili al cui finanziamento concorrono risorse europee, statali e regionali.

#### Titolo V

##### Disposizioni attuative e finali

(soppresso)

#### Art. 19

##### Fondo regionale per politiche giovanili

(soppresso)

#### Art. 19 bis

##### Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione e l'efficacia degli interventi previsti dalla presente legge. A tal fine la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione annuale che documenta:

- a) gli interventi realizzati nei vari ambiti con specifico riferimento ai tempi, obiettivi e grado di raggiungimento degli stessi;
- b) la ripartizione dei finanziamenti tra i soggetti coinvolti nel territorio regionale;
- c) le eventuali criticità rilevate in fase di attuazione degli interventi.

2. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

## Art. 20

## Norma finanziaria

1. Per il finanziamento della presente legge è autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2020 e di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2021, di cui euro 15.000 annui destinati ai rimborsi spese previsti agli articoli 11 e 12 (missione 06 - programma 02 - titolo 1).

2. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2020-2022 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

missione 06 - programma 02 - titolo 1		
2020	euro	250.000
2021	euro	500.000
2022	euro	500.000

in diminuzione

missione 07 - programma 01 - titolo 1 SC01.0177		
2020	euro	250.000
2021	euro	500.000
2022	euro	500.000

3. A decorrere dall'anno 2023 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con legge annuale di bilancio.

## Art. 20

## Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 11, comma 5 e 13 bis, comma 6, sono determinati in euro 18.700 annui, a decorrere dal 2024 (missione 06 - programma 02 - titolo 1).

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con le variazioni di cui al comma 4 e, a decorrere dall'anno 2026, con le risorse annualmente stanziare per tali finalità con le singole leggi di bilancio regionale, in conto della missione 06 - programma 02 - titolo 1.

3. All'attuazione degli articoli 10 bis, 11, comma 3, 13 ter, comma 1, lettera b), 15, 16, 17 e 18 la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nei limiti delle risorse stanziare annualmente per tali finalità con legge di bilancio in conto della missione 06 - programma 02 - titoli 1 e 2.

4. Nel bilancio di previsione della Regione 2023-2025 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

missione 06 - programma 02 - titolo 1		
2024	euro	18.700
2025	euro	18.700

in diminuzione

missione 20 - programma 1 - titolo 1 - SC08.0001 (Fondo riserva spese obbligatorie)		
2024	euro	18.700
2025	euro	18.700

5. Al finanziamento della presente legge possono contribuire ulteriori risorse di derivazione europea, statale e regionale destinate alle medesime finalità.

## Art. 21

## Disposizioni transitorie

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina i componenti del Tavolo permanente di coordinamento strategico delle politiche giovanili di cui all'articolo 6.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione nomina i componenti del Comitato regionale politiche di cui all'articolo 11.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore competente in materia di politiche giovanili nomina i componenti del Forum dei giovani di cui all'articolo 12 richiamato.

## Art. 22

## Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente è abrogata la legge regionale 15 aprile 1999, n. 11 (iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani).

## Art. 23

## Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

## Art. 21

## Disposizioni transitorie

(soppresso)

## Art. 22

## Abrogazioni

(identico)

## Art. 23

## Entrata in vigore

(identico)